

COMUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO
Reg. Ord. n. 28, del 31-03-2010

IL SINDACO

PREMESSO che numerose cunette e scoli d'acqua delle strade comunali e/o vicinali risultano ostruiti da foglie, depositi vegetali e rifiuti di vario materiale che rendono così difficoltoso il normale deflusso delle acque meteoriche;

PREMESSO che le piantagioni e le siepi dimoranti nei fondi confinanti le sedi stradali comunali e/o vicinali possono compromettere la leggibilità della segnaletica stradale verticale o a causa delle intemperie possono far cadere ramaglie sul piano stradale compromettendo l'incolumità degli utenti della strada;

PREMESSO che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade comunali e/o vicinali devono essere mantenuti in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade e relative pertinenze;

PREMESSO che le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, devono essere mantenute in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale sia lo scoscendimento del terreno;

CONSIDERATO che i proprietari confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo:

- di conservare in perfetta efficienza i fossi laterali alle strade comunali o vicinali in modo da non impedire il libero deflusso delle acque;
- di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità;
- di rimuovere gli alberi o ramaglie caduti a causa di intemperie sul piano stradale;
- di conservare i fabbricati ed i muri in modo da non compromettere l'incolumità pubblica;
- di mantenere le ripe, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frammenti o cedimenti del corpo stradale e lo scoscendimento del terreno in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

VISTI gli artt. 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada approvato con D.LGS n. 285, del 30 aprile 1992 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n.° 495, del 16/12/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2002 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali o vicinali di provvedere:

1. alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento al libero scorrimento delle acque;
2. a ripulire i cavalli fossi dei passi carrabili in modo da non ostacolare il libero scorrimento delle acque;
3. a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
4. a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;
5. a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
6. a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica verticale, nonché con l'affissione all'Albo Comunale.

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e gli altri addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Ai sensi degli artt. 3 comma 4° e 5 comma 3° della legge n. 241/90 avverte: responsabile del procedimento Sig. Dott. Salvatore Failla.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, a norma dell'art. 3 c.4 della Legge 7.8.1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia.

AVVERTE

ai sensi degli Artt. 29, 30, 31 e 32 del D.lgs 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada), le violazioni di cui ai punti precedenti saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- **violazione degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sanzione amministrativa di €. 155,00;**
- **violazione dell'obbligo di cui al punto 6 sanzione amministrativa di €. 389,00.**

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza:

- al Comando Polizia Municipale;
- al locale Distaccamento del Corpo Forestale;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
Mario Cicero

